

o per colture parallele, o per colture che erano preesistenti e che devono essere gradualmente sostituite dalle nuove, non può essere esclusa, e la finanza non può consentire uno sgravio totale che permetterebbe ingiuste perequazioni verso altre categorie contraenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricchioni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RICCHIONI. Dichiaro che avrei desiderato dall'onorevole sottosegretario una diversa assicurazione, e chiarisco: il decreto 16 dicembre 1922, n. 17-17, ha colpito in pieno il principio della stabilità dell'imponibile catastale avendone disposta la rivalutazione quinquennale. E tale disposizione troppo contrasta e con la stabilità dell'imponibile catastale voluta dalla legge fondamentale del catasto del 1886, e con la natura stessa del progresso agricolo, che è necessariamente lento.

È vero che si è cercato di attenuare le conseguenze di questa frequente rivalutazione catastale col decreto 31 dicembre 1923, n. 30-71, recante disposizioni per l'esenzione dall'imposta delle nuove piantagioni; però va notato che queste esenzioni in pratica restano senza effetto, e mi spiego: anzitutto gioverà che io ricordi una manifesta contraddizione esistente tra la relazione al decreto e le disposizioni del decreto.

Nella relazione infatti è detto: «allo scopo di incoraggiare e favorire le piantagioni di alberi fruttiferi il decreto che si ha l'onore di sottoporre alla firma di V. M. concede alle piantagioni stesse esenzione da imposta, di durata diversa, a seconda del maggiore o minor tempo che richiedono per fornire frutti maggiori avuto riguardo al periodo iniziale improduttivo e al successivo periodo di produzione incipiente o scarsa, ed uguagliando il tutto ad un solo periodo di *esenzione totale*; si sono così stabilite per le diverse essenze esenzioni di cinque, dieci, quindici, venti o venticinque anni ».

Questa esenzione totale della relazione al decreto, è diventata, nel testo del decreto, all'articolo 1^o, esenzione temporanea dall'aumento di imposta terreni per miglioramenti introdotti nelle colture. E cioè parziale o addirittura nulla.

Faccio il caso comunissimo dell'Italia meridionale, dei vigneti specializzati a filari fitti. Se questi vigneti vengono impiantati su terreni prima adibiti ad altra cultura, la esenzione sarà minima.

Infatti dovrà essere corrisposta l'imposta della cultura precedente, per tutto il

periodo in cui il vigneto non sarà produttivo di alcun reddito. Nei cinque anni di così detta esenzione il viticoltore dovrà segnare al suo passivo non soltanto le spese di impianto, ma le spese per pagare le imposte e sovrainposte corrispondenti ad una cultura non più esistente.

Se invece tali vigneti verranno ricostituiti su terreni fillosserati l'esenzione sarà nulla; perchè non si sarà verificato, in dipendenza della nuova cultura, alcun aumento di imposta. E a questo riguardo, occorre ancora chiarire. La ricostituzione dei vigneti aveva prima delle disposizioni vigenti un trattamento di completa esenzione in forza della legge 2 maggio 1907, n. 221.

Questa esenzione sembrava dovesse essere mantenuta perchè nella relazione citata al decreto 31 dicembre 1923 si dice in fine: « a tale ricostituzione (dei vigneti) si concedono pertanto le esenzioni stabilite dal presente decreto, maggiori di quelle accordate precedentemente con la legge 2 maggio 1907 ». E cioè una esenzione maggiore della totale! Quali oneste intenzioni! Ma nel testo del decreto all'articolo 3 questa esenzione dei vigneti ricostituiti ha lo stesso trattamento di tutte le altre nuove piantagioni e cioè l'esenzione dal solo aumento dell'imposta fondiaria; aumento che frattanto non si sarà verificato e perciò nessuna esenzione potrà accordarsi.

I casi prospettati, credo siano meritevoli dell'attenzione del Governo, che ha a cuore le sorti della terra e ne vuole il progresso.

La rivalutazione quinquennale dell'imponibile catastale non dovrebbe aver luogo o se questa rivalutazione si vuole mantenere, le esenzioni alle nuove piantagioni devono essere effettive, se veramente si vuole per questa via incoraggiare e favorire il miglioramento della terra. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Siotto al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere quali direttive e quale programma intenda seguire circa il problema ferroviario della Sardegna e particolarmente per quanto riguarda l'entità e la durata delle sovvenzioni statali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

BIANCHI MICHELE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda le nuove costruzioni ferroviarie in Sardegna il Governo si propone di secondare, nei limiti del possibile, i voti espressi nella nota adunanza all'uopo tenuta dai rappre